

**DECRETO 17 giugno 2010: Aggiornamento ed istituzione dei diritti di segreteria delle camere di commercio e relativa approvazione della tabella A.**

(Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2010) - **In vigore dal 8 luglio 2010.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico di concerto con**

**L'ISPETTORE GENERALE CAPO**

**dell'ispettorato generale di finanza delle pubbliche amministrazioni del Ministero dell'economia e delle finanze**

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha fra l'altro istituito il Ministero dello sviluppo economico, e l'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, che sono ulteriormente intervenuti sull'assetto dei Ministeri, ed i conseguenti Regolamenti di organizzazione;

Visto l'art. 18, comma 1, lettera e) della legge 29 dicembre 1993, n. 580 secondo cui le voci e gli importi dei diritti di segreteria sull'attività certificativa per le iscrizioni in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti dalle camere di commercio sono modificati ed aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi e tenuto, altresì, conto dell'art. 13, commi 13 e 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 recante «Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'art. 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99», (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2010);

Visto in particolare il comma 19 dell'art. 1 che modificato l'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 prevedendo alla lettera e) i «contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati»;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009 recante «Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14-bis del decreto-legge n.78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n.102 del 2009» (pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010);

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 febbraio 2010, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2010 ed entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 13 dello stesso decreto;

Ritenuto che il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare 17 dicembre 2009 così come modificato dal decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 febbraio 2010 si riferisce alla lettera e) dell'art. 18 della legge prima della modifica richiamando, pertanto, i «diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sull'iscrizione in ruoli, elenchi, registri ed albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e in particolare l'art. 16, concernente l'attribuzione delle funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 1997 concernente l'approvazione delle misure dei diritti di segreteria per atti o servizi connessi alla gestione del registro delle imprese e degli altri ruoli, registri e albi e in genere per i servizi adottati o resi dalle camere di commercio e dagli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visti i decreti dirigenziali interministeriali 18 febbraio 1999, 23 marzo 2000, 15 maggio 2001, 30 ottobre 2001, 10 giugno 2003, 29 novembre 2004, 29 luglio 2005, 10 febbraio 2006, 22 febbraio 2007, 29 agosto 2007, 16 giugno 2008 e 2 novembre 2009 che hanno apportato modificazioni ed integrazioni alle tabelle A e B, allegate al decreto interministeriale 22 dicembre 1997 ed hanno modificato e introdotto ulteriori diritti di segreteria;

Visto l'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 così come modificato dal decreto ministeriale 15 febbraio 2010;

Visto l'art. 9, comma 7, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 2 aprile 2007, n. 40 che prevede l'introduzione di Comunicazione Unica per l'avvio e per la modifica della impresa;

Considerato che Comunicazione Unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA»;

Vista la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 24 del 29 marzo 2010;

Ritenuto necessario istituire un apposito diritto di segreteria relativo al rilascio per ciascuna unità locale del primo dispositivo USB per l'interazione con il sistema SISTRI e al rilascio di un dispositivo aggiuntivo richiesto dalla stessa unità locale;

Ritenuto necessario integrare le note alle voci 1, 2 e 4 della tabella A);

Ritenuto opportuno approvare e ripubblicare integralmente il nuovo testo della tabella A) coordinato con le integrazioni e modifiche apportate;

#### **Decreta:**

##### **Art. 1**

Sono approvati gli importi dei diritti di segreteria di cui alla allegata tabella A), che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 17 giugno 2010

Il direttore generale:  
Vecchio

(Si omette l'allegato)

**Fonte:** Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – Gazzetta Ufficiale italiana – Consultazione gratuita on-line.

**Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.**